

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE SETTORE 6 - AMBIENTE E ZOOTECNIA

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 11235 DEL 02/08/2024

Oggetto: ETTIFICA DDG N. 10280 del 18/07/2024 PROROGA TERMINI (per effetto Decreto Ministeriale MASAF, prot. n. 0341205 del 29 luglio 2024) - Programma Strategico della PAC 2023-2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria, D.G.r. n. 738 del 28.12.2022 – Avviso Pubblico "Intervento/Azione 29.02 Mantenimento dell'Agricoltura Biologica". Apertura termini presentazione domande di sostegno2024 -2027 e domande di pagamento anno 2024.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE - L'AUTORITA' DI GESTIONE

Visti

Lr 7/1996; DGr 2661/1999; DPGR 354/1999; DGr 665/2022; DGr 36/2022; DGr 118/2023; DGr n. 189/2023; il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e gli artt. 1 e 2 della L. 13/08/2010 n. 136 smi;

Vist

la D.G.r. n. 159 del 10 aprile 2024 con cui la Giunta Regionale ha individuato, ai sensi dell'art. 10 del Rr n. 11/2021 e s.m.i., l'ing. Giuseppe liritano per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" con i poteri di Autorità di Gestione "dirigente titolare;

il D.P.G.R. n. 18 del 12/04/2024 con cui è stato conferito all'ing. liritano Giuseppe l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";

il D.D.G n. 9427 del 03/07/2023 di conferimento all'arch. Giovanni Pandullo dell'incarico di dirigente del Settore n. 6 in esecuzione della D.G.r. n. 297 del 23/06/2023:

il D.D.G n. 611 del 19.01.2024 avente ad oggetto "Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione – Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 759 del 28.12.2023. Micro-organizzazione";

il D.D.G. n. 2791 del 04/03/2024 di conferimento dell'incarico EQ39 – Posizione A - E.Q. di "Coordinamento Centro di Responsabilità del PSP 2023-2027 Interventi SRA29 - SRA02 ACA2 - SRA24 ACA24 - SRA25 ACA25" e Coordinamento Centro di Responsabilità del PSR 2014-2022 Misura 11 Agricoltura Biologica" (Art.16 CCNL del 16/11/22 funzioni locali). - il prot. n. 133790 del 21/02/2024 di affidamento di Responsabilità dell'U.O. 6.9 "Agricoltura Biologica" – il D.D.G. n. 6625 del 15/05/2023 ed il D.D.G. n. 8345 del 15/06/2023 di nomina Rup Avviso Pubblico SRA29.02 mantenimento dell'agricoltura biologica, provvedimenti conferiti al funzionario dott. Raffaele Nicola Fabiano:

Attestata l'assenza di cause d'incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed il/i Dirigente/i firmatario/i del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con D.G.r. n. 357 del 21/07/2023;

Visti

il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02/12/2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 07/12/2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni:

il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 04/05/2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31/05/2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

la Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final, adottata dalla Commissione il 02/12/2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini de sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

la Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final di esecuzione della Commissione del 23/10/2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

la Decisione di esecuzione della Commissione del 23 ottobre 2023 che approva la modifica della PAC 2023/2027 al punto 4.1.5;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati;

Visti

la D.G.r. n. 738 del 28/12/2022 di approvazione del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023-2027della Regione Calabria (CSR);

la D.G.r. n. 123 del 31/03/2023 d'istituzione del Comitato di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento Strategico PAC della Regione Calabria ai sensi dell'art.124 del Reg. (UE)2021/2115; il D.D.G 4793 del 09/04/2024 di rettifica del DDG n. 4449 del 02/04/2024 con cui l'Autorità di Gestione PSP 2023 – 2027 ha stabilito "Disposizioni per la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o capo sulla base di impegni di gestione di cui all'art. 12, co. 6 DM 0410739 del 4 agosto 2023 con cui è stato adottato l'Allegato A "Valutazione del rischio di sovra compensazione degli interventi basati sulle superfici o sugli animali e gestione dei finanziamenti" (BURC n. 77 del 11/04/2024);

Visti

il Decreto MASAF n. 660087 del 23/12/2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";

il Decreto Ministeriale n. 0147385 del 9.03.2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale; il Decreto MASAF n. 0410739 del 04/08/2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della

PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.", ivi compreso di rilievo l'art. 12 "controllo del doppio finanziamento tra interventi basati sulle superfici o sugli animali";

il Decreto MASAF n. 93348 del 26/02/2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità rafforzata 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimo ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati del FEASR 2023-2027";

il Decreto MASAF n.0207565 del 09/05/24, "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024";

il Decreto MASAF n. 0289235 del 28.06.2024 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 2024;

il Decreto MASAF n. 0147385 del 09.03.2023, integrato con il Decreto MASAF n.0207565 del 09/05/24, il Decreto Ministeriale n. 0289235 del 28/06/2024, "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.", al cui art. 7 "(Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC); la Circolare AGEA prot. n. 0007546 del 02/07/2024 "DM 28 giugno 2024 n. 289235, eco-schema 5 e proroga DU 2024, proroga termini di presentazione delle domande 2024, eco-schema 5 e chiarimenti":

le Istruzioni Operative ARCEA N. 17 del 04.07.2024 "Istruzioni per la compilazione e la <u>presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024</u> – Integrazione e rettifica alle Istruzioni Operative n. 15 del 24/05/2024 e n. 16 del 27/06/2024";

il Decreto MASAF prot. n. 0341205 del 29/07/2024, art 1 (<u>modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC</u>);

la Circolare AGEA prot. n. 59597 del 30 luglio 2024 "DM 29/07/2024 n. 0341205. Proroga termini di presentazione delle DU 2024 ...";

le Istruzioni Operative ARCEA n. 19 del 31.07.2024 "<u>Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024</u> – Integrazione e rettifica alle Istruzioni Operative n. 15 del 24/05/2024, n. 16 del 27/06/2024 e n. 17 del 04/07/2024";

Premesso che

è stato approvato il DDG N. 10280 del 18/07/2024 avente oggetto: Programma Strategico della PAC 2023-2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria, D.G.r. n. 738 del 28.12.2022 – APPROVAZIONE AVVISO Pubblico "Intervento SRA 29.02 Mantenimento dell'Agricoltura Biologica". Apertura termini presentazione domande di sostegno 2024 -2027 e domande di pagamento anno 2024;

Visti

il Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

il Decreto legislativo 23 novembre 2023 n. 188 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

Preso atto che

l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2022/2472 della commissione del 14 dicembre 2022 recita "Gli aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento";

gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)

del 21/12/2022 capitolo 2 recita "Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano pertanto né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché l'intervento in questione sia collegato a un'attività agricola che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che fa parte di un piano strategico della PAC":

per quanto sopra riportato l'intervento ricade nella casistica dell'art. 49 del TFUE, pertanto non si considera Aiuto di Stato;

Dato Atto che

la Regione Calabria, ai sensi del comma 3 art. 3 del D. Lgs. 165/99, ha istituito l'Organismo Pagatore regionale "A.R.C.E.A." (dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale, risorse umane), riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14/10/2009 ed operativo per l'erogazione dei finanziamenti relativi al P.S.R. Calabria a decorrere dal 01/07/2010;

ARCEA ha pubblicato le Istruzioni Operative n.15 del 24/05/2024, "Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024;

Dare Atto che

a norma dell'art. 123 del Reg. (UE) 2115/2021, tra l'altro, l'Autorità di Gestione del CSR Calabria 2023/2027, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC, pertanto della programmazione e della gestione finanziaria, dando indirizzo tecnico, disposizione amministrativa, di copertura delle risorse, pertanto, esprime parere favorevole di coerenza programmatica e finanziaria al presente atto comprensivo dell'avviso, con la sottoscrizione del decreto nella qualità di Dirigente Generale ed Autorità di Gestione;

dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l'attuazione del quadriennio 2024 – 2027 e specificatamente per l'annualità 2024, sono posti a valere sulle risorse dell'Intervento/Azione SRA 29.02 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" del PSP-CSR Calabria 2023-2027 (DGr n. 738 del 28/12/2022), gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;

la dotazione finanziaria per l'Avviso Pubblico "Intervento/Azione SRA29.02 Mantenimento dell'Agricoltura Biologica", trova copertura di € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) per il quadriennio 2024 - 2027, corrispondente ad € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per annualità d'impegno, ivi compresa l'interessata domanda di pagamento annualità 2024;

Ritenuto

di approvare la modifica della proroga dei termini [stabilita dal Decreto MASAF prot. n. 0341205 del 29/07/2024, art 1 (modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC), dalla Circolare AGEA prot. n. 59597 del 30/07/2024 "DM 29 luglio 2024 n.0341205. Proroga termini di presentazione delle DU 2024; ..."; dalle Istruzioni Operative ARCEA n. 19 del 31/07/2024; salvo eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni], riportata nel riformulato Avviso Pubblico "Intervento/Azione SRA 29.02 Mantenimento dell'Agricoltura Biologica" - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali";

di confermare l'apertura dei termini, relativa alla domanda di sostegno per il quadriennio 2024 - 2027, domanda di pagamento annualità 2024, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it nella sezione PSP 2023/2027, secondo quanto posto con il presente atto;

Preso atto per quanto sopra enucleato, quale istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento per la regolarità tecnico/amministrativa e per la verifica della completezza del procedimento:

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DECRETA

di richiamare il preambolo e la narrativa del presente atto quale parte sostanziale, che qui s'intende integralmente trascritta;

di rettificare il DDG N. 10280 del 18/07/2024 approvando la proroga dei termini [stabilita dal Decreto MASAF prot. n. 0341205 del 29/07/2024, art 1 (modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC), dalla Circolare AGEA prot. n. 59597 del 30/07/2024 "DM 29 luglio 2024 n.0341205. Proroga termini di presentazione delle DU 2024; ..."; dalle Istruzioni Operative ARCEA n. 19 del 31/07/2024; salvo eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni], riportata nel riformulato Avviso Pubblico "Intervento/Azione SRA 29.02 Mantenimento dell'Agricoltura Biologica" - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali";

di confermare l'apertura dei termini, relativa alla domanda di sostegno per il quadriennio 2024 - 2027, domanda di pagamento annualità 2024, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it nella sezione PSP 2023/2027, secondo quanto posto con il presente atto:

Dare Atto che

a norma dell'art. 123 del Reg. (UE) 2115/2021, tra l'altro, l'Autorità di Gestione del CSR Calabria 2023/2027, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC, pertanto della programmazione e della gestione finanziaria, dando indirizzo tecnico, disposizione amministrativa, di copertura delle risorse, pertanto, esprime parere favorevole di coerenza programmatica e finanziaria al presente atto comprensivo dell'avviso, con la sottoscrizione del decreto nella qualità di Dirigente Generale ed Autorità di Gestione;

dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l'attuazione del quadriennio 2024 – 2027 e specificatamente per l'annualità 2024, sono posti a valere sulle risorse dell'Intervento/Azione SRA 29.02 "Mantenimento dell'Agricoltura Biologica" del PSP-CSR Calabria 2023-2027 (DGr n. 738 del 28/12/2022), gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;

la dotazione finanziaria per l'Avviso Pubblico "Intervento/Azione SRA29.02 Mantenimento dell'Agricoltura Biologica", trova copertura di € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) per il quadriennio 2024 - 2027, corrispondente ad € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per annualità d'impegno, ivi compresa l'interessata domanda di pagamento annualità 2024;

di provvedere

alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, ai sensi del D.lgs. del 14/03/2013 n. 33, nel rispetto del regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente; agli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D. Lgs. n. 33 del 2013, sul sito istituzionale www.regione.calabria.it,nella sezione "amministrazione trasparente";

alla pubblicazione sul sito istituzionale www.calabriapsr.it, sezione PSP 2023 – 2027, pubblicazione da intendersi come comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. n. 241/90 s.m.i. con valore di notifica a tutti gli interessati;

di notificare il presente atto all'ADG del CSR Calabria 2023-2027 ed all'Organismo Pagatore ARCEA;

di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Catanzaro, da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica dell'atto, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

dott. Raffaele Nicola Fabiano

Sottoscritta dal Dirigente arch. Giovanni Pandullo











Programma Strategico della PAC 2023/2027

Complemento Strategico Regionale della Calabria D.G.r. n. 738 del 28.12.2022

Avviso Pubblico

Intervento/Azione SRA 29.02 "Mantenimento dell'Agricoltura Biologica"

Allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali

Modificato con la proroga dei termini stabilita dal Decreto MASAF, prot. n. 0341205 del 29 luglio 2024, dalla Circolare AGEA prot. n. 59597 del 30 luglio 2024 e dalle Istruzioni Operative ARCEA n. 19 del 31/07/2024













Indice

DISPC	OSIZIONI GENERALI				
1.	Riferimenti normativi	3			
2.	Obiettivi, finalità e campo di applicazione	4			
3.	Ambito territoriale di intervento	5			
4.	Beneficiari	5			
5.	Condizioni di ammissibilità	6			
DISPC	DISPOSIZIONI ATTUATIVE				
6.	Impegni e durata	6			
7.	Altri obblighi: rispetto della Condizionalità	6			
8.	Forma e aliquota del sostegno	7			
9.	Degressività	7			
10.	Cumulabilità	8			
DISPC	OSIZIONI PROCEDURALI	8			
11.	Modalità di presentazione della domanda	8			
	Documentazione richiesta	8			
13.	Conse <mark>rvazione della d</mark> omanda	8			
14.	Termi <mark>ni per la prese</mark> ntazione della domanda	9			
	Modifi <mark>ca della doma</mark> nda iniziale	9 9			
16.					
	Variazioni e integrazioni	9			
	Dotazione finanziaria	9			
	Criteri di se <mark>lezione delle "doma</mark> nde di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni	9			
20.	Istruttoria delle domande	10			
	Domande di pagamento	10			
22.	Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o	11			
	con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni				
23.	Controlli e sanzioni	11			
	Subentro nell'impegno	11			
25.	Prescriz <mark>ioni generali</mark>	12			
26.	Responsabile del Procedimento	12			











DISPOSIZIONI GENERALI

1. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013; Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 07/12/2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 04/05/2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31/05/2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 reca norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Decisione di esecuzione C (2022) 8645 finale, adottata dalla Commissione il 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini de sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Decisione di esecuzione C (2023) 6990 final di esecuzione della Commissione del 23/10/2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati;

D.G.R. n. 738 del 28 dicembre 2022 che approva il Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023- 2027 della Regione Calabria (CSR);











D.G.R. n. 123 del 31 marzo 2023 che istituisce il Comitato di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento Strategico PAC della Regione Calabria ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115;

Decisione di esecuzione della Commissione del 23 ottobre 2023 che approva la modifica della PAC 2023/2027 al punto 4.1.5;

Decreto MASAF nº 660087 del 23/12/2022 < Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti; Decreto Ministeriale n. 0147385 del 09/03/2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021;

Decreto Ministeriale n. 0410739 del 04/08/2023, del MASAF, <Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità, ivi compreso di rilievo l'art. 12 "controllo del doppio finanziamento tra interventi basati sulle superfici o sugli animali"; Decreto MASAF n. 93348 del 26/02/2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità rafforzata 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimo ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati del FEASR 2023-2027";

Decreto Ministeriale n. 0207565 del 09/05/24, del MASAF modificato dal Decreto Ministeriale n.0289235 del 28/06/2024, "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.", al cui art. 7 "(Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC);

il Decreto MASAF n. 0289235 del 28.06.2024 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 2024;

il Decreto MASAF n. 0147385 del 09.03.2023, integrato con il Decreto MASAF n.0207565 del 09/05/24, il Decreto Ministeriale n. 0289235 del 28/06/2024, "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.", al cui art. 7 "(Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC);

Circolare AGEA prot. n. 0007546 del 02/07/2024 "DM 28 giugno 2024 n. 289235, eco-schema 5 e proroga DU 2024, proroga termini di presentazione delle domande 2024, eco-schema 5 e chiarimenti";

Istruzioni Operative ARCEA N. 17 del 04.07.2024 "Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024 – Integrazione e rettifica alle Istruzioni Operative n. 15 del 24/05/2024 e n. 16 del 27/06/2024";

Decreto Ministeriale n. 0341205 del 29/07/2024, del MASAF "Posticipazione termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024" art 1 (Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC);

Circolare AGEA prot. n. 59597 del 30/07 2024 "DM 29 luglio 2024 n.0341205. Proroga termini di presentazione delle DU 2024; Proroga termine di presentazione delle dichiarazioni integrative per la campagna 2024 (Eco-schema 1); ...";

Istruzioni Operative ARCEA n. 19 del 31.07.2024 "Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata, Campagna 2024 –Integrazione e rettifica alle Istruzioni Operative n. 15 del 24/05/2024, n. 16 del 27/06/2024 e n. 17 del 04/07/2024";

Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

2. Obiettivi, finalità e campo di applicazione

Il presente bando ha come obiettivo l'attivazione dell'intervento SRA29.02 – Mantenimento dell'Agricoltura Biologica (di seguito SRA29) secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, dal Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027) adottato dalla Commissione il 2 dicembre 2022, con decisione di esecuzione C (2022) 8645 final, e dal "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria", approvato con D.G.R. n. 738 del 28 dicembre 2022, di seguito indicato con CSR 2023-2027.











L'agricoltura biologica contribuisce a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, delle Direttive Habitat e Uccelli, della Direttiva Quadro Acque, del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento "Agricoltura Biologica" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU oggetto di impegno a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento si applica, su tutto il territorio regionale, a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo e si articola nella seguente azione:

- SRA29.02 Azione "Mantenimento dell'Agricoltura Biologica".

L'obiettivo dell'Azione SRA29.2 è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica, in funzione dei risultati già raggiunti in Calabria che sono oltre l'obiettivo del 25% indicato nella strategia "farm to fork" e, quindi, al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

L'intervento prevede un periodo d'impegno di durata corrispondente a quattro anni, 01/01/2024 – 31/12/2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA29.02 che prevede l'adozione di impegni di durata quadriennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo. Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le modalità per la presentazione

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

3. Ambito territoriale d'intervento

L'intervento si applica, su tutto il territorio regionale, a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo.

4. Beneficiari

Possono presentare la domanda per gli aiuti previsti dall'intervento SRA29.02 i seguenti beneficiari, così come definiti dalle Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CSR 2023-2027:

- agricoltori singoli o associati;
- enti pubblici gestori di aziende agricole.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata con fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 (Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SLAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di rilasciare la domanda di sostegno/pagamento annuale previa costituzione, aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale e allineamento anche alla BDN, ove previsto dal bando (aziende zootecniche), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito (DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i.).

I beneficiari possono essere ammessi al sostegno unicamente se gestiscono, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di pagamento e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole. La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e dalla circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili e condotte dal richiedente (soggetto che presenta la domanda di sostegno 2024) precedentemente all'avvio del periodo di impegno (01/01/2024). Le stesse superfici con le stesse particelle catastali devono essere mantenute dal richiedente per una durata pari almeno al periodo di impegno.

Possono aderire al presente bando tutti gli agricoltori in attività secondo la vigente normativa e quanto previsto al par. 9.2 "Disposizioni comuni a più interventi di sviluppo rurale" del Complemento di Programmazione approvato con delibera n. 738 del 28 dicembre 2022.

La perdita dei requisiti di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.











Allo scopo di consentire una maggiore partecipazione, finalizzata al perseguimento degli obiettivi di cui al presente avviso, non possono presentare domanda di sostegno i beneficiari individuati dai CUAA, già ammessi a premio con l'Intervento SRA29.02 nel periodo d'impegno 2023 – 2027, mediante il DDG n. 19269 del 15.12.2023 e DDG n. 8077 del 10.06.2024.

Pertanto, a tutela dell'amministrazione regionale, per salvaguardare la spesa pubblica che trova copertura con risorse comunitarie – nazionali – regionali, il richiedente che presenta domanda di sostegno al quadriennio 2024 – 2027 di cui al presente avviso, non può mantenere lite pendente relativamente al precedente avviso ed agli atti consequenziali (D.D.G. n. 6625 del 15/05/2023 - D.D.G. n. 8345 del 15/06/2023 – D.D.G. n. 16667 del 16/11/2023 - D.D.G. n. 19269 del 15/12/2023 - D.D.G. n. 8077 del 10/06/2024), in tal caso, deve rimuovere la lite formalizzando apposita dichiarazione di rinuncia al ricorso secondo la forma e la modalità di legge (altresì, fornendo comunicazione obbligatoria alla per zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it.), entro 15 giorni successivi dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva di ammissione a finanziamento, a pena di decadenza dal beneficio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi, da effettuarsi qualora l'effettiva dotazione finanziaria, imputata al quadriennio 2024 – 2027, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili ovvero non sia rispettato il budget complessivo sul PSP 2023 – 2027.

5. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti relativi all'Azione SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati cumulativamente i seguenti criteri di ammissibilità:

- Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica, in capo al richiedente, nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno (C03), ovvero 01/01/2024.
- La superficie minima oggetto di impegno deve essere pari almeno a 2 (due) ettari eleggibili, per come accertata e ammessa in domanda di sostegno a seguito di tutti i controlli previsti dal Sian per il tramite del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo).

Le superfici assoggettate all'impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

6. Impegni e durata

L'intervento SRA29.02 prevede l'assunzione d'impegni di durata quadriennale 2024 – 2027 (ANNI 2024 – 2025 – 2026 – 2027), la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Tutti i requisiti di ammissibilità previsti per i beneficiari devono essere rispettati e mantenuti dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e per tutta la durata dell'intervento, pena la decadenza dal sostegno e il recupero degli importi eventualmente erogati nelle annualità precedenti o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali così come definite dall'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021. Riguardo, invece, le penalità di sanzioni e di riduzioni previste per il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei beneficiari, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale, regionale ed agli atti adottati dai rispettivi enti.

L'intervento prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

- I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.
- **I02** Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute sulle medesime particelle e per tutta la durata del periodo di impegno.
- **I04** Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno secondo le specificità delle disposizioni attuative regionali.
- IReg.01 -Per le superfici foraggere e a pascolo, mantenere un carico di bestiame minimo di 0,25 UBA/ha e massimo di 2 UBA/ha.

7. Altri obblighi rispetto della Condizionalità

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); i beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto, al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg.











(UE) n. 2021/2115 e del Decreto Masaf n. 0147385 del 09.03.2023, integrato con il Decreto Ministeriale n. 248477 dell'11.05.2023. La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

- rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale; si richiamano inoltre, in quanto applicabili, i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

8. Forma e aliquota del sostegno

Il pagamento comprende il costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno ed il costo della transazione.

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tecniche di produzione abituali e gli effetti degli impegni proposti.

Per la zootecnia biologica è richiesto un rapporto tra UBA e superficie agricola aziendale a colture foraggere (avvicendate e non avvicendate) minimo pari a 0,25 UBA/ettaro e massimo 2 UBA/ettaro.

Per il calcolo della densità di carico si farà riferimento a tutte le superfici foraggere (avvicendate e non avvicendate) inserite nel fascicolo aziendale in virtù di un titolo di conduzione che ne attesti la disponibilità per tutta la durata dell'impegno.

€/Ha	
602,00	
645,00	
430,00	
516,00	
619,20	
619,20	
430,00	
430,00	
258,00	
473,00	
258,00	
387,00	A
258,00	
258,00	
146,20	
172,00	
	602,00 645,00 430,00 516,00 619,20 619,20 430,00 258,00 473,00 258,00 258,00 258,00 258,00 146,20



L'importo dei premi è individuato in analogia al precedente avviso i cui atti sono richiamati al punto 4 "Beneficiari".

9. Degressività

L'importo delle domande di sostegno e di pagamento annuali viene sottoposto a calcolo di degressività sull'importo totale del suo ammontare, in base al seguente criterio:

- prima fascia fino 25.000,00 euro/anno: importo pagato al 100%;
- seconda fascia oltre 25.000,00 e fino a 37.500,00 euro/anno: importo ridotto all'80%;
- terza fascia oltre 37.500,00 euro/anno: importo ridotto al 60%.

Modalità di calcolo dell'importo complessivo:

- pagamento del 100% del sostegno sull'importo compreso all'interno della prima fascia, fino all'importo massimo di 25.000,00 euro incluso;
- pagamento dell'80% del sostegno sull'importo ricadente all'interno della seconda fascia, compreso tra un minimo di 25.000,01 euro e un massimo di 37.500,00 euro;
- pagamento del 60% del sostegno sull'importo eccedente euro 37.500,00.











10. Cumulabilità

La Regione Calabria ha scelto di optare per la cumulabilità sulla medesima superficie degli interventi agro-climatico-ambientali SRA02, SRA13, SRA17, SRA21, SRA22, SRA24, SRA25 nonché con gli eco-schemi 2, 3, 4 e 5. Al fine di evitare la sovra-compensazione, ove mai avvenisse una sovrapposizione di impegni e corrispondenti compensazione, verranno applicate le tabelle di calcolo per la riduzione del premio calcolate dal CREA.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

11. Modalità di presentazione della domanda

Le domande, volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli (è obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti), devono avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA, disponibili mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'Organismo Pagatore ARCEA.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che perverranno con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Sono inammissibili, quindi non sono accettate e considerate valide, le domande che non sono rilasciate tramite SIAN e che perverranno con qualsiasi altro mezzo cartaceo (manuale, postale, corriere) o telematico (pec, email). Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.

La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comporta la non ammissibilità della domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che, solo con la fase del rilascio telematico la domanda s'intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; successivamente, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno successivo, nei termini di presentazione fissati dal decreto.

Non è consentito, ai fini dell'ammissibilità al pagamento, l'ampliamento degli impegni.

12. Documentazione richiesta

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento avviene, come illustrato nel punto precedente, mediante l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARCEA, con le dichiarazioni e la documentazione in essa contenuta.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sia come requisiti e prescrizioni che l'azione prevede e sia come impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli, anche effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono individuate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, si darà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito. Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici). Per tutte le misure si farà riferimento alla documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo aziendale.

13. Conservazione della domanda

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere











custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA). La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

14. Termini per la presentazione della domanda

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno (per impegni decorrenti dal 01/01/2024), salvo ulteriori proroghe, è fissata al 30.08.2024 o entro il 24.09.2024, così come previsto dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – MASAF, con il Decreto Ministeriale prot. n 0341205 del 29/07/2024, "Posticipazione termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024", al cui art. 1 "(Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC), che stabilisce:

- a) All' articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 maggio 2024, come modificato dall'articolo 7 del decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2024 citato in premessa, le parole «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti «30 agosto 2024»;
- b) All' articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 maggio 2024, come modificato dall'articolo 7 del decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2024 citato in premessa, le parole «26 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti «24 settembre 2024».

15. Modifica della domanda iniziale

Le modifiche alla domanda iniziale possono essere effettuate secondo le istruzioni operative ARCEA.

16. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di sostegno, o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, nei casi di errori palesi (Reg. (UE) 2021/2116, art. 59 comma 6) riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie di livello preliminare.

Vengono indicate le seguenti tipologie di errori che sono essere considerate errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si consid<mark>erano errori</mark> palesi e pertanto non sono soggetti alla disciplina di cui al comma 1 del presente paragrafo e non saranno emendabili:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

17. Variazioni e integrazioni

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata. Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio. Per variazioni, modifiche e rettifiche alla domanda di sostegno si fa riferimento a quanto previsto nelle istruzioni operative Arcea.

18. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'Avviso Pubblico *'Intervento SRA29.02 Mantenimento dell'Agricoltura Biologica'*, trova copertura di € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) per il quadriennio 2024 - 2027, corrispondente ad € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per annualità d'impegno, ivi compresa l'interessata domanda di pagamento annualità 2024.

19. Criteri di selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Per la delimitazione delle aree si fa riferimento a classificazioni ufficiali riportate nella colonna denominata "Declinazione criterio".

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale (obiettivo 4, 5, 6 e green deal) l'intervento prevede l'applicazione dei seguenti principi di selezione che considerano prioritari:











- principi riconducibili alla localizzazione degli interventi (P01), aree a grande pregio ambientale e aree soggette a criticità ambientali;
- principi riconducibili all'attività aziendale (P02).

Ciò anche in funzione del mantenimento dell'attività di aziende che già operano in biologico.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Punteggio max.	Declinazione criterio
	Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE	10	Perimetri siti Natura 2000 DGR del 12/11/2015 n. 462
	Aree ad alto valore naturalistico (HNV)	10	Carta delle aree HNV (adottata con DGR n. 73 del 28/02/2014)
	Aree naturali protette	10	Delimitazione aree parco e riserve, statali e regionali, come da delibere regionali e decreti istitutivi nazionali
P01 - Principi riconducibili alla localizzazione	Aree rurali marginali, montane e svantaggiate	20	Aree montane Reg. (CE) n. 1257/99 Aree Svantaggiate. D.M. n. 6277 del 08/06/2020
degli interventi	Aree a prevalente tutela naturalistica, paesaggistica e idrologica	L ¹⁰ F	Regio Decreto-legge del 30 dicembre 1923 n. 3267 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
	Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	5	Carta della vulnerabilità da nitrati di origine agricola e Programma d'azione (adottata con DGR n. 119 dell'31/03/2021)
	Zone rurali ad agricoltura intensiva	5	Mappatura delle aree irrigue riportate nei Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica
P02 - Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale	Commercializzazione prodotti certificati biologici	30	Certificato di conformità

Ai fini del raggiungimento del punteggio previsto nei criteri di selezione, la superficie aziendale, nel suo complesso, deve superare il 50% del criterio territoriale cartografico di selezione.

I criteri di selezione hanno avuto parere favorevole dal Comitato di Monitoraggio istituito con delibera n. 123 del 31 marzo del 2023 con procedura scritta chiusa il 10/05/2023.

20. Istruttoria delle domande

Le domande di sostegno verranno istruite per la ricevibilità e ammissibilità da una commissione appositamente nominata. Le verifiche istruttorie verranno realizzate con elaborazioni informatiche e, una volta ultimate, sarà stilata una graduatoria provvisoria avverso la quale potrà essere presentata motivata istanza di riesame, nel termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito dell'esame delle istanze verrà stilata una graduatoria definitiva che in funzione dei premi definiti e della dotazione dell'annualità, riporterà l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento. A parità di punteggio sarà data priorità ai beneficiari con minore età anagrafica.

Tali beneficiari, in elenco positivo ammissibile a finanziamento, assumeranno l'impegno per il quadriennio 2024/2027.

La domanda di sostegno, quando risulta inclusa nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, avrà automaticamente valenza di domanda di pagamento per il primo anno.

21. Domande di pagamento

I beneficiari ammessi al sostegno hanno l'obbligo di presentare annualmente domanda di pagamento con conferma degli impegni assunti. La mancata presentazione della domanda di pagamento, per una sola annualità, non determinerà automaticamente la decadenza della domanda di sostegno qualora si possa dimostrare, dalla











certificazione in possesso dell'organismo di controllo, il mantenimento dell'impegno in relazione alle particelle indicate nella domanda di sostegno.

22. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La superficie assoggettata ad impegno con la domanda di sostegno iniziale non può essere incrementata nei successivi anni di impegno.

Durante il corso del quadriennio di impegno non sono ammesse variazioni in aumento delle superfici ammesse con la domanda di sostegno e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, nel rispetto della superficie minima eleggibile, come disposto al paragrafo 9.2 delle "Disposizioni comuni" del CSR.

Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

La riduzione, nel corso del periodo d'impegno, della superficie ammessa nella domanda di sostegno iniziale (annualità 2024) per una percentuale superiore al 20%, comporterà la decadenza totale dei benefici previsti dall'Azione con obbligo di restituzione dei premi qualora precedentemente erogati.

Ciò tuttavia non avviene se:

- le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, così come definite dall'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021;
- le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti, che abbiano i requisiti richiesti.

Gli impegni previsti dall'intervento SRA29 si applicano su appezzamenti fissi e non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

23. Controlli e sanzioni

Per quanto riguarda le penalità previste per il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei beneficiari si rimanda a quanto disposto e approvato dall'Organismo pagatore Arcea in merito a sanzioni e riduzioni, nelle specifiche istruzioni operative. Restano comunque ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

24. Subentro nell'impegno - Rinuncia

Successivamente al primo anno di impegno, per la medesima superficie, fatti salvi i casi di forza maggiore connessi al decesso del beneficiario (gestiti con apposita procedura), nell'arco del quadriennio, è ammesso un solo cambio di beneficiario; in tal caso il beneficiario iniziale può cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, se questi subentrano per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il rilascio informatico della domanda di cambio beneficiario avviene sul portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dal presente intervento.

Il subentrante che intende proseguire l'impegno, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso.

Il cessionario e il cedente, devono dare comunicazione in merito alla variazione avvenuta ed agli impegni assunti, alla pec: zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it.

Nel caso di cambio beneficiario conseguente al decesso del richiedente/beneficiario, è indispensabile procedere alla costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale e agli obblighi di adesione e assoggettamento al SIB in continuità rispetto alla data del decesso, dandone comunicazione agli uffici competenti per l'istruttoria delle domande.

Il cessionario che ha presentato comunicazione di subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro medesimo, attenendosi alle procedure rese disponibili dall'organismo pagatore ARCEA.

Resta comunque inteso che dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.











In caso di rinuncia agli impegni, il beneficiario deve darne comunicazione alla pec zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it e ad ARCEA.

La rinuncia comporterà la revoca dell'erogazione di somme eventualmente liquidate ed il contestuale recupero con la decadenza della domanda di sostegno.

25. Prescrizioni generali

Alle domande di sostegno e di pagamento ammesse a finanziamento con la graduatoria definitiva, le superfici e i premi richiesti dai beneficiari, potranno essere oggetto di riduzione o di esclusione, sulla base dei controlli amministrativi effettuati. Ivi compresi, il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e le procedure di Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (VeCI), implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA. Ciò, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti normative comunitarie e nazionali, nonché atti regionali, per evitare rischi connessi o doppio finanziamento, il cui controllo compete ad ARCEA nella fase di pagamento.

Allo stato, la liquidazione delle domande di pagamento dovrà avvenire entro il 30 giugno dell'anno civile successivo a quello di riferimento della domanda; per termini successivi, è fatta salva la quota di riserva comunitaria prevista. Il beneficiario che presenta la domanda di sostegno e di pagamento, esenta da responsabilità la Regione Calabria dagli scaturenti contenziosi per le eventuali anomalie dovute agli applicativi informatici SIAN e/o alla gestione ed informatizzazione dei controlli delle domande estratte a campione, le cui competenze sono dell'organismo pagatore ARCEA.

26. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Raffaele Nicola Fabiano - funzionario del Settore "Ambiente e Zootecnia" Dipartime<mark>nto "Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Forestazione" - email raffaele.fabiano@regione.calabria.it - 0961853135.</mark>

